



PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI - Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905

Sito web [www.liceoartisticosassari.edu.it](http://www.liceoartisticosassari.edu.it) MAIL [sssd020006@istruzione.it](mailto:sssd020006@istruzione.it) PEC [sssd020006@pec.istruzione.it](mailto:sssd020006@pec.istruzione.it)

Anno Scolastico 2024-25

Circolare n. 077/2024-25

SASSARI, 15 novembre 2024

**Ai Coordinatori dei Consigli di classe**

**A tutti i docenti dell'istituto**

**Agli studenti e ai loro genitori**

**Oggetto: vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.**

E' opportuno ricordare anche quest'anno le recenti innovazioni legislative in materia di obbligo di istruzione che tracciano un nuovo quadro della disciplina, con rilevanti riflessi sulle responsabilità dei vari soggetti coinvolti.

La Legge n. 159 del 13 novembre 2023 che, con modificazioni, ha convertito in legge il decreto-legge 123/2023 recante "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*". Questa legge nell'articolo 12 ha previsto un notevole rafforzamento della disciplina che mira a far rispettare l'obbligo di istruzione, con l'inasprimento delle pene verso i soggetti responsabili dell'inadempimento, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

In materia di obbligo scolastico è opportuno partire dall'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge di bilancio 2007). Questa norma ha innalzato l'obbligo di istruzione minimo previsto dall'art. 34 della Costituzione (8 anni) stabilendo che "**L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria** ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età."

Con la recente legge n. 159 è stato riscritto l'articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della scuola) che individua i soggetti e le modalità per la *vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione*.

Abbiamo già detto che l'**oggetto dell'obbligo** è la *frequenza per almeno 10 anni della scuola*. E' pertanto opportuno precisare che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione non si perfeziona con il compimento dei 16 anni, bensì con la frequenza di almeno 10 anni nei percorsi di istruzione del nostro sistema scolastico, compresi anche i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.

E' necessario chiarire che il **sogetto tenuto all'obbligo** (l'alunno), non è il **responsabile dell'obbligo**, in caso di violazione o elusione dello stesso, che invece è il genitore del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

L'art. 114 del Testo Unico, così come novellato con l'art. 12 della legge n. 159/2023, individua poi i **sogetti tenuti alla vigilanza** dell'osservanza dell'obbligo scolastico.

- Spetta al **sindaco** controllare (anche attraverso l'accesso all'anagrafe nazionale dell'istruzione) che i residenti del comune soggetti all'obbligo di istruzione siano in regola, cioè siano iscritti a una scuola; in mancanza ammonirà il responsabile dell'adempimento dell'obbligo (i genitori del minore), invitandolo a ottemperare la legge.
- Al **dirigente scolastico** compete il dovere di verificare la frequenza degli alunni sottoposti all'obbligo, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi e coloro che non hanno frequentato per almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Entrambe le fattispecie sopra evidenziate sono qualificate come **reato di elusione dell'obbligo di istruzione** e comportano per il responsabile dell'obbligo (genitori o chi eserciti la responsabilità genitoriale) la **sanzione penale** prevista dalla disposizione del nuovo articolo del codice penale, 570-ter, comma 2, cioè la reclusione fino a un anno. Nella prima ipotesi, il dirigente dovrà comunicare la mancata frequenza al responsabile dell'adempimento (genitori) e se l'alunno non riprende la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, sempre entro sette giorni si segnala il fatto al sindaco, affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo e a invitarlo ad ottemperare alla legge. Per non incorrere nelle conseguenze penali stabilite per il reato di elusione dell'obbligo scolastico, il responsabile dell'obbligo (genitori o chi ha la responsabilità genitoriale) dovrà dimostrare che la mancata frequenza scolastica è dovuta a motivi di salute, o ad altri impedimenti gravi, oppure dovrà entro una settimana dall'ammonizione del sindaco far rientrare l'alunno a scuola o dimostrare di aver comunque provveduto all'istruzione del minore.

Ancor più grave è il **reato di violazione dell'obbligo di istruzione** descritto dall'art. 570-ter, comma 1, del Codice Penale, alla cui rilevazione è tenuto il sindaco e che si perfeziona nel caso di mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. In questo caso la sanzione per il responsabile dell'obbligo (genitori o chi ha la responsabilità genitoriale) è la reclusione fino a due anni. Anche per questa fattispecie di reato il responsabile potrà evitare la grave sanzione se dimostra che la mancata frequenza

scolastica è dovuta a motivi di salute o ad altri impedimenti gravi, oppure dovrà entro una settimana dall'ammonizione del sindaco far rientrare l'alunno a scuola o dar prova di aver comunque provveduto all'istruzione del minore.

Considerando la gravità delle conseguenze correlate alle possibili violazioni dell'obbligo di istruzione, **si invitano i coordinatori di tutte le classi a leggere la presente circolare in tutte le classi e in particolare nelle classi del primo biennio, dove si raccomanda anche di segnalarla o trasmetterla a tutti i genitori.**

Entro il 15 di dicembre si chiederà ai coordinatori la rilevazione della frequenza degli alunni soggetti a obbligo di istruzione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
Dr. Mariano Muggianu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93